

Tribunale Ordinario di Ferrara

Il G.D., dott.ssa Anna Ghedini,

nel procedimento aperto a seguito della istanza di apertura di concordato minore da parte di [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. SILVIO RIZZETTO;

premesso che la proposta di concordato minore del debitore attiene a un piano in continuità diretta, per mezzo della prosecuzione dell'attività di trasportatore per la durata di anni 4, con devoluzione ai creditori del ricavo di detta attività al netto dei costi comprese le imposte; che il piano ha una componente liquidatoria che riguarda la quota di un bene immobile e due giacenze di conto corrente;

che il piano è adeguatamente supportato da una motivata attestazione ex art. 75 comma 2 CCI relativo alla possibilità di pagare i privilegiati nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio;

che la sostenibilità della prosecuzione dell'attività (che era andata in perdita per un evento esterno legato alla salute del debitore) è ragionevolmente assicurata dal piano industriale e finanziato allegato che, sulla base dei costi correnti e della quota che il debitore trattiene per il mantenimento proprio e della famiglia, mostra di poter assicurare alla procedura flussi di cassa di 750 euro al mese per quattro anni;

che, in considerazione dl richiamo operato dall'art. 76 CCI ed in assenza di norme specifiche o incompatibili (per esempio le norme sulla formazione della maggioranza del concordato maggiore non sono applicabili al concordato minore che gode di una sua propria, e semplificata, disciplina), deve trovare applicazione al concordato minore in continuità la regola di cui all'art. 84 comma 6 CCI che introduce la possibilità di distribuire secondo la RPR l'attivo eccedente il valore di liquidazione;

che a sua volta il valore di liquidazione, elemento cardine del piano in continuità anche per il concordato minore, e disciplinato dall'art. 87 comma 1 lett. c), consiste nel valore aritmetico corrispondente al ricavo della liquidazione dell'attivo nella procedura liquidatoria corrispondente, in questo caso la liquidazione controllata; e che solo l'attivo concordatario che superi tale valore può essere distribuito con la RPR;

che inizialmente il debitore non aveva incluso nel valore di liquidazione i ricavi, al netto di quanto necessario per il mantenimento, derivati dalla prosecuzione dell'attività: tale circostanza era stata rilevata dal GD in esito di una udienza interlocutoria conclusasi con l'invito a volere rivedere il valore di liquidazione alla luce del fatto che, anche se aperta la liquidazione controllata, non poteva escludersi che,

sotto il periodico controllo del liquidatore, l'attività potesse proseguire salvo arrestarsi laddove inidonea a generare ricavi ma solo costi in prededuzione;

che in data 1.3.24, nel rispetto del termine concesso dal giudice il debitore aveva depositato una modifica al piano, con allegata nuova relazione particolareggiata ed attestazione del Gestore;

che allo stato, assumendo prudenzialmente una vendita del bene immobile al terzo tentativo di vendita, il valore di liquidazione ammonta a euro 39.148,47 mentre la proposta concordataria offre la somma complessiva di euro 47.100,00;

che la differenza a favore dello strumento di composizione è costituita dal quarto anno di versamento di parte dei ricavi a favore dei creditori, versamento che non ci sarebbe nella liquidazione controllata;

che infatti vale la pena di rammentare che anche se la liquidazione è ancora in corso dopo tre anni dalla sua apertura, sussistendo i presupposti soggettivi, opera di diritto la esdebitazione ex art. 282 CCI: una volta esdebitato il debitore, è possibile proseguire la liquidazione dei beni già avvinti alla massa ma non è più possibile acquisirne di sopravvenuti e, soprattutto per quel che qui interessa non è possibile incamerare i crediti futuri del debitori giacché per effetto della esdebitazione i crediti della massa sono divenuti inesigibili e quindi non vi è titolo per trattenere ulteriormente le quote di reddito (illuminante sotto tale profilo T. Verona 20.9.22 poi ripresa da moltissime pronunce di merito) al punto che, se l'attivo della procedura è costituito solo da quote di reddito la pronuncia di esdebitazione imporrà la chiusura della procedura;

che la somma pari a euro 750 x 12 mensilità può quindi essere distribuita secondo la RPR, consentendo una sia pure minima ma non irrisoria soddisfazione ai chirografari che vengono pagati con percentuali che vanno dal 5,28 al 4%,

che il piano e la proposta appaiono quindi sostanzialmente rispettosi dell'impianto normativo,

DISPONE

la apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 CCI.

Manda al gestore della crisi per la comunicazione del presente decreto e del piano e della proposta a tutti i creditori a mezzo pec entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Dispone la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi due;

assegna ai creditori termine di giorni 30, dal ricevimento della comunicazione di cui sopra per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1,

comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte che nella comunicazione di cui sopra, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

dà atto che fino alla data di definitività del decreto di omologa, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

non procede alla nomina del commissario giudiziale non apparendo la stessa necessaria per tutelare gli interessi delle parti.

In esito alla votazione il gestore corra' comunicare al giudice gli esiti della votazione e le eventuali contestazioni e il giudice provvederà in merito, eventualmente convocando le parti.

Si comunichi al debitore ed al gestore.

Ferrara, 11/03/2024

Il Giudice

Dott.ssa Anna Ghedini